

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTÀ DELLE CERAMICHE

DETERMINAZIONE N. 55 /2019

Oggetto: Convalida in via amministrativa della determina dirigenziale n. 265 del 28.05.2019 con oggetto: "Assegnazione definitiva alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica ubicato in Piazza Borsellino Pal. C Inter. 3 alla Sig.ra Bodanza Anna Maria - Bando di Concorso generale del 04.05.2017"

IL SINDACO

Premesso che con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale n.148 del 02.05.2017 è stato approvato il bando di concorso generale per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. in locazione semplice che si renderanno disponibili nell'ambito comunale nel periodo di efficacia della graduatoria, ai sensi del D.P.R. n. 1073/1972 e L.R. n.1 /79;

Che il suddetto bando è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 04.05.2017 al 04.07.2017;

Vista la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale di cui sopra, approvata con determina del Capo Area Amministrativa Socio culturale n. 22 del 09.01.2019, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 14.01.2019 al 29.01.2019;

Visto l'avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria suddetta all'albo del Comune, pubblicato sulla GURS in data 17.05.2019 nei confronti della quale non è pervenuto alcun ricorso;

Viste la determina del capo area amministrativa socio culturale n. 265 del 28.05.2019 con la quale è stato assegnato l'alloggio di ERP sito in Piazza Borsellino Pal. C Inter. 3 alla Sig.ra Bodanza Anna Maria;

Vista la nota n. 7540 del 26.06.2019 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina con la quale si rappresenta *che l'adozione del provvedimento di assegnazione di alloggi di ERP è di esclusiva competenza del Sindaco;*

Visto l'art.25 comma 1 ter della L.R. n.2/2002, come introdotto dall'art. 3, comma 4, L.R. 9 agosto 2002, n. 11 il quale stabilisce che *l'assegnazione degli alloggi di cui ai commi 1 e 1-bis viene fatta dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati realizzati gli alloggi;*


Visto, altresì, l'art. 6 comma 3 della L.R. n. 10/1990, come sostituito dall'art. 5, L.R. 15 maggio 2002, n. 4 il quale prevede che *L'assegnazione è disposta dal sindaco, previa delibera della giunta comunale su graduatorie formulate dagli appositi uffici comunali secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, a favore degli abitanti delle zone interessate ai singoli progetti di risanamento ;*

Vista la delibera di G.C. n. 123 del 08.08.2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha preso atto della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al bando di concorso generale del 04.05.2017, approvata con la determinazione dirigenziale n. 22/2019;

Accertato che la determina dirigenziale n. 265 del 28.05.2019 di assegnazione definitiva dell'alloggio sito in Piazza Borsellino Pal. C Inter. 3 alla Sig.ra Bodanza Anna Maria è affetta da vizio di legittimità e in particolare di incompetenza relativa, e come tale annullabile, poiché il soggetto che l'ha emanata, pur facendo parte dell'amministrazione competente, non era legittimata alla sua emanazione;

Dato atto che attraverso l'istituto della convalida la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale, può intervenire su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità;

Rilevato che gli atti illegittimi della P A, in via di autotutela, possono essere confermati e sanati mediante atti di convalida, che la convalida deve avere ad oggetto atti annullabili che non siano stati ancora annullati e relativamente ai quali l'autorità che abbia emanato l'atto da convalidare sia dotata ancora del relativo potere.



Associazione Italiana
Città delle Ceramiche

Visto l'art. 21-nonies, comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, il quale stabilisce che *E'fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.*

Dato atto che per effetto dell'art. 21-nonies sopra citato, appare evidente "l'intendimento del legislatore di consentire oggi, in via generale, il mantenimento in vita di provvedimenti affetti soltanto da vizi di carattere formale", come quello di incompetenza, e che, in tal caso, non si necessita di particolare, dettagliata motivazione in ordine all'oggetto del provvedimento da convalidare e degli atti a questo antecedenti (Cons. St., sez. IV, 29 maggio 2009 n. 3371;)

Considerato che la convalida, quale provvedimento di riesame a contenuto conservativo con effetti ex tunc e validità erga omnes, consente di rimuovere il vizio di legittimità attraverso una dichiarazione che espressamente lo riconosce e che esprime la volontà di eliminarlo;

Dato atto che l'atto di convalida deve menzionare l'atto da convalidare, il vizio da cui lo stesso è affetto e la volontà di convalidarlo sanando il vizio indicato;

Rilevato che in relazione allo specifico provvedimento sussiste un interesse pubblico generale alla convalida della determinazione adottata dal Responsabile dell'Area amministrativa socio culturale;

Ritenuto, sussistendo l'interesse alla conservazione dell'atto, ai sensi dell'art. 21 nonies c.2 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., procedere alla convalida amministrativa, ora per allora,della determinazione dirigenziale n. 265/2019 sanando il vizio di legittimità dell' incompetenza relativa;

DETERMINA

- 1) Di convalidare in via amministrativa, con effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 21 nonies c. 2 della L. n° 241/1990 e ss.mm.ii. la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Socio Culturale n. 265 del 28.05.2019, sanando il vizio di legittimità dell'incompetenza relativa di cui è affetto, con il seguente dispositivo:
 - a) *Assegnare in via definitiva l'alloggio di E.R.P. in Piazza Borsellino Pal. C Inter. 3 alla Sig.ra Bodanza Anna Maria nato a S.Agata di Militello il 02.09.1981 , collocata al terzo posto nella graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi popolari approvata con determina n. 22 del 09.01.2019*
 - b) *Notificare il presente provvedimento alla Sig.ra Bodanza Anna Maria;*
 - c) *Trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Autonomo Case Popolari ;*
 - d) *Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.*
- 2) Trasmettere copia del presente provvedimento all'I.A.C.P. di Messina per i conseguenti adempimenti di competenza, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando P.M. di S.Stefano di Camastra ed al Comando Stazione Carabinieri di S. Stefano di Camastra;
- 3) Pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi.

S.Stefano di Camastra, li 23.08.2019



IL SINDACO
Francesco Re